



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

**SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
ED EDUCATIVO CULTURALE**

**REGOLAMENTO
per la disciplina
dell'ALBO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI**

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE nella seduta del 10/06/2002 con verbale n. 23

IN VIGORE DAL 16/07/2002

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 1

OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina l'Albo comunale delle forme associative operanti nel territorio del Comune di Volpiano.
2. Il Comune di Volpiano riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale.
3. Il Comune promuove le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo e l'attività delle forme associative, nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale, nonché dallo statuto comunale.

ART. 2

DEFINIZIONE

Per "Associazione", si fa riferimento, nel presente regolamento, a tutte le "libere forme associative" operanti sul territorio, con ciò intendendo tutti gli organismi liberamente costituiti, dotati o meno di personalità giuridica, per perseguire finalità rilevanti sotto il profilo del pubblico interesse e senza scopo di lucro. Rientrano nella dicitura, altresì, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.

ART. 3

ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE

1. È istituito, presso l'Ufficio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale, l'Albo delle Associazioni che perseguono una o più delle finalità di cui all'art. 1 e non aventi scopo di lucro.
2. L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
 - Assistenza e sicurezza sociale;
 - Attività sportive, ricreative e del tempo libero;
 - Cultura e attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
 - Istruzione e formazione professionale;
 - Sviluppo economico e promozione turistica;
 - Tutela dei valori ambientali;
 - Volontariato sociale e sanitario.

ART. 4

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni regolarmente costituite e non aventi scopo di lucro, purché operanti nell'ambito comunale e aventi sede legale e/o operativa nel territorio di Volpiano.
2. Possono altresì essere iscritte all'Albo le Associazioni a carattere nazionale che svolgano, tramite una loro sezione, attività nell'ambito comunale.
3. Fermo restando quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche, dall'atto costitutivo o dallo statuto delle stesse, devono espressamente risultare:
 - Gli scopi sociali, con espresso riferimento all'assenza di scopi di lucro;
 - Elettività e democraticità delle cariche sociali;
 - Criteri di ammissione ed esclusione degli associati, uniformati al principio del riconoscimento a tutti i cittadini del diritto a diventare soci, nonché i loro diritti ed obblighi;
 - Il carattere apartitico, aconfessionale e non rappresentativo di interessi di categorie economiche;
 - La devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad altre Associazioni o a Enti pubblici.
4. Non possono essere iscritte all'albo le associazioni di categoria, partitiche e sindacali.

ART. 5

MODALITÀ D'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. La domanda d'iscrizione all'Albo, redatta in carta semplice e firmata dal legale rappresentante, deve contenere:
 - Le generalità, anche fiscali, e la qualifica del richiedente;
 - Denominazione e sede dell'Associazione;
 - Consistenza numerica degli iscritti e relative fasce d'età;
 - Elenco nominativo del consiglio direttivo, relative cariche ricoperte e i legali rappresentanti dell'associazione;
 - Sezione dell'Albo cui si chiede l'iscrizione.
2. Unitamente alla domanda d'iscrizione va allegata la seguente documentazione:
 - Copia sottoscritta dal presentatore, dell'atto costitutivo e dello statuto redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, dai quali risulti la sede dell'associazione;
 - Copia dell'ultimo bilancio approvato;
 - Programmi da realizzare nell'anno;
 - Elenco dei beni immobili patrimoniali e relativa destinazione, elenco che non dovrà essere reso pubblico.
3. La domanda d'iscrizione deve pervenire a mezzo di raccomandata o attraverso la consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune, entro il mese di **febbraio** di ciascun anno, ovvero in

data diversa, purché precedente di almeno sei mesi ad ogni richiesta di contributo, ridotto a 60 giorni per le associazioni con attività consolidata sul territorio da almeno due anni .

4. L'iscrizione è disposta con Determinazione del responsabile del Settore Socio Assistenziale ed Educativo Culturale.
5. Le Associazioni già iscritte all'Albo Regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge regionale 29 agosto 1994, n. 38, sono iscritte d'ufficio, previa acquisizione di copia della relativa documentazione, a cura dell'Associazione interessata.
6. Ogni variazione, in merito alla documentazione presentata, deve essere comunicata, da parte dell'Associazione, nel termine di un mese dalla data di adozione della stessa. La rettifica e l'aggiornamento dell'Albo, previo accertamento dei nuovi requisiti comunicati, è disposta entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, con Determinazione del responsabile del Settore Socio Assistenziale ed Educativo Culturale.

ART. 6

PROCEDIMENTO D'ISCRIZIONE

1. Responsabile del procedimento d'iscrizione all'Albo è il Settore Socio Assistenziale ed Educativo Culturale.
2. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento d'iscrizione è fissato in sessanta giorni dopo la presentazione della domanda.
3. Il termine di cui al comma precedente è differito in caso di richiesta di documentazione integrativa da parte dell'Ufficio competente.
4. Il diniego di iscrizione, debitamente motivato, deve essere comunicato all'associazione interessata entro il mese di GIUGNO.

ART. 7

REVISIONE ANNUALE

1. È disposta una revisione ordinaria annuale dell'Albo, al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione allo stesso. A tale scopo, ogni anno, entro il termine di cui all'art. 5, comma terzo, le diverse Associazioni devono presentare:
 - a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante che l'atto costitutivo o lo statuto siano invariati;
 - b) una schematica relazione sui programmi previsti per l'anno in corso, con indicazione delle relative entrate e spese.

ART. 8

CANCELLAZIONE

1. La cancellazione è disposta, con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio competente, nei seguenti casi:
 - richiesta da parte della stessa Associazione;
 - perdita di uno o più requisiti necessari per l'iscrizione;
 - scioglimento dell'Associazione;
 - per mancata presentazione della relazione di cui all'articolo precedente, previo un sollecito scritto da parte dell'A.C.
2. La cancellazione dall'Albo comporta altresì la risoluzione delle convenzioni in atto con l'Associazione interessata.

ART. 9

DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Alle Associazioni iscritte all'Albo Comunale è garantito, con priorità rispetto alle altre Associazioni ed enti:
 - l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, per la realizzazione dei progetti e dei programmi rientranti nelle finalità istituzionali delle stesse;
 - la concessione di contributi e sovvenzioni, nel rispetto del Regolamento comunale disciplinante la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati e nei limiti delle disponibilità finanziarie del Comune;
 - il patrocinio del Comune, per quelle iniziative, che per il loro carattere di generalità, investano l'intera popolazione volpianese;
 - la stipulazione di particolari convenzioni, volte alla realizzazione di specifiche iniziative o interventi, in materie rientranti tra le finalità statutarie dell'Associazione, nel rispetto dei principi previsti dalla legge generale, dalle leggi regionali e dallo statuto comunale. Dette convenzioni devono contenere disposizioni atte a garantire lo svolgimento delle prestazioni con continuità e nel rispetto dei diritti e della dignità delle parti; devono altresì prevedere forme di verifica e controllo della qualità delle prestazioni, nonché le eventuali modalità di rimborso delle spese;
 - la concessione in prestito d'uso temporaneo di attrezzature di proprietà comunale per manifestazioni, iniziative, mostre, ecc.

ART. 10

PUBBLICITÀ

1. L'Albo comunale delle forme associative, debitamente aggiornato, è pubblicato entro il mese di **aprile** di ciascun anno e per 30 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune.

2. Copia dell'Albo è inoltre depositata presso la Biblioteca Civica per la libera consultazione da parte dei cittadini.
3. Il Comune cura altresì la pubblicazione periodica e la diffusione dell'elenco di tutte le Associazioni che abbiano beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi.
4. Al presente Regolamento sarà assicurata la massima divulgazione; in particolare, copia dello stesso sarà inviata a tutte le Associazioni che risultino, anche solo ufficiosamente, operanti sul territorio.

ART. 11

ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Ad ogni Associazione è garantito l'accesso alla documentazione amministrativa che la riguarda. In materia si applicano le disposizioni di cui al Capo V della legge 07 agosto 1990, n. 241.

ART. 12

NORME TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento le scadenze previste dallo stesso sono differite rispettivamente a 60 giorni dopo l'esecutività del regolamento per la richiesta di iscrizione all'albo e 30 giorni dopo tale scadenza per la conclusione del procedimento di iscrizione.
2. Per le Associazioni di cui l'Amministrazione comunale sia già in possesso di documentazione, quest'ultima, previa conferma espressa della relativa validità, dovrà soltanto essere integrata con la documentazione mancante.

ART. 13

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo i termini previsti dall'art. 9 dello Statuto comunale.